

La Seconda Commissione ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari della proposta di legge, riformulando la relazione tecnico finanziaria e la norma finanziaria.

Art. 13

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono a carico dell'Ente gestore.
2. La Regione Calabria sostiene gli interventi e le attività previste annualmente ai sensi dell'articolo 3, unicamente attraverso l'erogazione di un contributo annuale a favore dell'Ente gestore, compatibilmente alle risorse disponibili nel bilancio regionale.
3. Per ciascuna delle annualità 2025, 2026 e 2027, il contributo di cui all'art. 3, determinato nel limite massimo di 7.000,00 euro annui, trova copertura con la riduzione dello stanziamento disponibile al Programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2025 - 2027, che presenta la necessaria disponibilità e viene ridotto del medesimo importo.
4. Le somme indicate nel comma 3 sono contestualmente allocate alla Missione 09, Programma 05 (U.09.05) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2025-2027, destinate alla gestione dei Parchi naturali regionali e delle Riserve naturali regionali.
5. Il contributo di cui ai precedenti commi è corrisposto previa rendicontazione da parte dell'Ente gestore, corredata dalla documentazione comprovante la spesa sostenuta e gli obiettivi raggiunti.
6. Per gli esercizi successivi all'anno 2027, alla copertura degli oneri si provvede, nei limiti delle risorse disponibili, in sede di approvazione del bilancio di previsione.
7. La Giunta è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche allo stato di previsione della spesa di bilancio di previsione 2025-2027.